



**Tribunale di Napoli**

**Sezione Lavoro**

**Sentenza 8 novembre 2018**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3887/17 R.G. promossa da:

**DI DONATO ARGIA** rapp.ta e difesa dall'avv.to Alfonso Emiliano Bonaiuto  
giusta procura in atti;

contro

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE**, in  
persona del legale rappresentante p.t., parte resistente, rappresentata e difesa  
dall'avv.to M. Morici

Nonché

**EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA**, in persona del legale rapp.  
P.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Monda

**OGGETTO:** accertamento negativo dell'obbligo contributivo cassa forense

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 17.2.17 l'avv. Di Donato Argia adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo 1) sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell' art. 21 comma 8 e 9 L. n. 247 del 2012 e del connesso e consequenziale regolamento di attuazione per violazione del principio di legalità ex artt. 23, 97 e 113 Cost. e violazione del canone di ragionevolezza della legge ex art. 3 Cost. nonché per violazione degli artt. 33 e 41 Cost.;

3) rinviarsi alla Corte di Giustizia della UE per conflitto del Regolamento della CF con il principio comunitario sulla libera concorrenza e sul principio di non discriminazione;

4) l'accertamento della nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata;

5) accertamento della nullità della cartella di pagamento impugnata. Il tutto con il favore delle spese di lite.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense,

contestando la fondatezza della domanda e chiedendone l'inammissibilità nonché il rigetto nel merito.

Si costituiva in giudizio l'Equitalia Servizi di Riscossione spa che chiedeva il rigetto della domanda.

Depositata note, all'odierna udienza, la causa veniva decisa come da sentenza in atti.

### **Motivi della decisione**

L'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento è infondata alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 3805 del 16.2.18. L'art. 14 decreto legislativo n.159/2015, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale INI-PEC.

Tali modalità consentono, pertanto, la notifica via PEC.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. Nella stessa ordinanza, la Suprema Corte richiama l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016. A tal proposito occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto di cui si è destinatario. Nell'ipotesi di cartella esattoriale, l'incontestabilità della dedotta origine informatica della cartella notificata in relazione al formato del file informatico adottato, non è idonea argomentazione al fine di attribuire alla mera scansione del documento la sua modificabilità rispetto al file nativo digitale e, quindi, di per sé, la non conformità al codice

dell'amministrazione digitale, atteso che può soddisfare il requisito legale della sicurezza, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis del D.lgs.82-2005, anche una copia scansionata che riconosca sufficienti caratteristiche di "qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità" del documento. L'allegato n.1 del regolamento attuativo, approvato con il D.P.C.M. 13 novembre 2014 recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23bis, 23 ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.l. 82/2005, definisce il formato file digitale come la modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico e, comunemente, identificato attraverso l'estensione del file.

Ebbene, l'allegato n. 2 fornisce le indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le loro caratteristiche, sono da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documento informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico; i formati descritti nell'allegato sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente garantire i principi di interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla normativa vigente, riguardante le specifiche tipologie documentali.

In particolare, come precisato nell'allegato, il PDF ( Portable Document Format) è un formato creato da adobe nel 1993 che attualmente si basa sullo standard ISO32000 ed è stato concepito per rappresentare i documenti complessi in modo indipendente dalle caratteristiche dell'ambiente di elaborazione del documento. In particolare, precisa il regolamento, che il formato è stato ampliato in una serie di sottoformati tra cui il PDF/A, il quale è stato sviluppato con l'obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali; le sue caratteristiche tecniche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che ne possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo.

Pertanto, pur essendo il formato P7m che del PDF costituisce la versione autenticata con la firma digitale, quello tecnicamente più adeguato ai fini della notifica a mezzo PEC, gli artt. 20 e 21 rimettono all'organo giudicante la valutazione circa l'idoneità del documento informatico, avente estensione diversa, a soddisfare, comunque il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in uno con il raggiungimento dello scopo anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica. Al riguardo la Corte di cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, ha

escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio.

Nella scia delle sezioni unite si colloca pure la sentenza della Corte di Cassazione n. 15984 del 27.06.2017 e la sentenza n. 11383 del 31 maggio 2016.

Nel merito il ricorso va respinto perché infondato aderendo la scrivente all'orientamento espresso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 4805/17 cui si riporta.

L' art. 21 L. n. 247 del 2012 commi 8, 9 e 10 così dispone "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo, 10. Non e' ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense."

La cassa forense nel regolamento di attuazione del dettato normativo, dopo aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione ad essa ai sensi dell'art. 1, ha individuato i minimi contributivi soggettivi ed ha previsto varie riduzioni nonché il dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legale all'età, all'anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.

Invero proprio le disposizioni costituzionali invocate dall'istante, contrariamente a quanto sostenuto dal medesimo, impongono di ritenere che , nel nostro ordinamento,

all'espletamento di attività latu sensu lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.

E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili dal singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, poi in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione (ex art. 38 Cost.; cfr Cass. N.2939/2001).

Nel caso degli avvocati liberi professionisti, l'art. 21 comma 8 L. n. 247 del 2012 dà

attuazione a tali principi, prevedendo che "...l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense", mentre il successivo comma 10 vieta l'iscrizione ad altra forma di previdenza,

salvo che sia su base volontaria, e, in ogni caso, a patto che non sia alternativa a quella della Cassa stessa.

Per il resto, la previsione di un contributo annuo obbligatorio, quale quello paventato dal ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima.

A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e che non sia informato al principio di progressività.

Al riguardo va seguito l'insegnamento del Giudice delle Leggi, il quale, quando si è

pronunciato sulla natura del tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla

conformità al principio di progressività ex art. 53 Cost. di quest'ultime, ha affermato che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati (cfr. Corte Cost. nn. 173/1986, 349/1985 e 202/2006).

I giudici di legittimità, in materia di contribuzione forense, hanno poi escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività (cfr. Cass. N. 4146/1990).

Del resto, con riguardo all'obbligo di iscrizione alla Cassa e al conseguente obbligo

contributivo, la Corte Costituzionale aveva già puntualizzato che ciò "non introduce una ulteriore condizione rispetto a quella dell'esame di abilitazione previsto dall'art. 33 Cost. ,per l'esercizio dell'attività professionale, con conseguente violazione di tale precetto...tali censure urtano contro l'ovvia constatazione che gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio " (Corte Cost. n. 132/1984).

Sicché l'obbligazione previdenziale non condiziona a monte l'esercizio di un'attività (anche professionale), ma discende come conseguenza della medesima; infatti in generale il rapporto previdenziale presuppone il rapporto lavorativo.

Pertanto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni costituzionali richiamate, né in tema di uguaglianza, né di violazione del diritto al lavoro e di iniziativa privata o di esercizio di un'arte o una scienza, né in materia tributaria.

Anzi, la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi

percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato slittamento dell'obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni professionisti.

Peraltro, la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il quale la Cassa, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 23 Cost. e del principio secondo cui ogni

prestazione patrimoniale debba essere imposta dalla legge, mentre nel caso di specie il legislatore avrebbe demandato senza alcun limite alla Cassa di stabilire la misura della contribuzione, deve osservarsi che non si tratta di un'attività rimessa all'arbitrio della Cassa.

Invero il Regolamento della CF è soggetto a censure del Ministero del lavoro e ad approvazione ministeriale.

Occorre poi considerare quelle che sono la natura e la finalità della CF; la legge delegata D.Lgs. n. 309 del 1994 ("Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n.537 art. 1 comma 32 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza") ha ribadito, coerentemente, sia la trasformazione in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi (art. 1 comma 1 ) degli "enti di cui all'elenco A allegato" (quale la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati) - contestualmente subordinandola alla "condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario", ed

esplicitamente sottolineando la continuità della loro collocazione nel sistema, quali enti senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svolgerne le "attività previdenziale e assistenziali...ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione" - sia la loro autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.2)- "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica delle attività svolte" - e con l'obbligo di "assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico".

La stessa normativa ha peraltro previsto che gli enti previdenziali privatizzati siano

soggetti ad un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti (art. 3); altresì è previsto il

controllo politico della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (istituita con L. n. 88 del 1989). Sicchè, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 248 del 18.7.1997, la prevista "trasformazione (in persone giuridiche private, appunto) ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale".

Ne risulta quindi una sostanziale delegificazione, affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essi imposti, per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo - ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione - e del rapporto previdenziali - concernente le prestazioni a carico degli enti stessi - anche in deroga a disposizioni precedenti.

Il sindacato giurisdizionale sugli atti di delegificazione adottati da tali enti, investe dunque il rispetto, da un lato dei limiti imposti all'autonomia degli enti, dall'altro, dei limiti costituzionali.

Ebbene sulla base di questi principi, la delegificazione operata dal legislatore nel consentire alla Cassa Forense di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non sembra in sé violare alcun limite costituzionale.

Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo è che il legislatore, fin dalla

privatizzazione della CF, si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico - Finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni, prevedendo la vigilanza del

Ministero del lavoro ( D.Lgs. n. 509 del 1994 ), sicchè, ferma restando la discrezionalità tecnica affidata alla Cassa nel come attuare i principi stabiliti dalla legge, questi ultimi impongono l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità del pagamento delle prestazioni.

Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna deduzione concreta è stata

effettuata per ritenere che la misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in

modo irragionevole o arbitrario, la censura - formulata genericamente in ricorso - va

disattesa.

Parimenti non sussiste violazione del diritto comunitario, poiché l'iscrizione alla Cassa non è un ostacolo alla concorrenza né crea discriminazioni tra gli operatori della medesima categoria professionale, una volta accertato che tale iscrizione è

obbligatoria per tutti costoro e che , come visto, il regolamento di attuazioni prevede una disciplina più leggera per chi si trova in condizioni economiche meno favorevoli (per minor volume di attività e per minore anzianità di iscrizione, quindi, presumibilmente, con minor capacità economica).

Dunque va escluso che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla CF costituisca un ostacolo per l'espletamento dell'attività professionale di avvocato.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese di lite si compensano tra le parti in considerazione della complessità e della novità della materia trattata.

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:

rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Napoli, il 08.11.2018.

IL GIUDICE

D.SSA MANUELA MONTUORI